

N. R.G. 197-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 197-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Stefano Wallner (C.F. WLLSFN41H71L781G)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Stefano Wallner per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Casette di Camacici n. 1;

considerato che, ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII (applicabile in ragione del predetto rinvio al Titolo III), la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini

pagina 1 di 5

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559e3d157bb864d0546b05395
Firmato Da: CRISTIANA BOTTAZZI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c001



Sent. n. 141/2023 pubbl. il 04/10/2023

Rep. n. 151/2023 del 04/10/2023

dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII).

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Marco Colombo, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (la quale consente di ricostruire in modo esaustivo l'attuale condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il ricorrente è persona ultraottantenne priva di reddito), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da debiti essenzialmente verso banche, erario ed enti locali per complessivi € 11.042.602,63, a fronte di un patrimonio che ricomprende unicamente: (i) la proprietà del compendio immobiliare monumentale denominato "Villa Wallner" (comprensivo della villa padronale e degli edifici annessi, oltre a parco, magazzini, serre e terreni, etc.), sito in San Giovanni Lupatoto (VR), oggetto della procedura esecutiva n. R.E. 300/2019, del valore stimato di € 3.825.000,00; (ii) la quota pari al 99,87% della Barbagia Flores S.r.l., società inattiva dal 2001 a seguito dell'omicidio della ex moglie del ricorrente; (iii) la gestione patrimoniale n. 2-026700, chiusa in perdita; (iv) un credito pari ad € 40.000,00 (di dubbia esigibilità) nei confronti di Cogem S.r.l., derivante dalla sentenza n. 2023/2018 del 21.9.2018 del Tribunale di Verona; ne consegue che, all'evidenza, il ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, precisandosi che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

pagina 2 di 5

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c733559e3cd1c70b6a549054660535
Firmato Da: CRISTIANA BOTTAZZI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c001



ritenuto opportuno evidenziare che le criticità messe in luce dal gestore nella propria relazione – concernenti la difficoltà di ricostruire in modo compiuto e chiaro quale utilizzo il ricorrente abbia fatto delle ingenti somme finanziategli nel corso dell'ultimo decennio dal ceto bancario – non ostano all'apertura della liquidazione, per la quale non è richiesta una valutazione preventiva della meritevolezza del debitore, ma saranno necessariamente valutate all'esito della procedura, potendo invece incidere sulla concessione della finale esdebitazione;

considerato che, allo stato, nulla deve disporsi in merito alla fissazione di una somma mensile che il ricorrente sia autorizzato a trattenere, in quanto egli attualmente non risulta essere titolare di alcuna fonte di reddito sulla quale autorizzare la predetta ritenuta; fermo restando che la presente statuizione sarà modificabile ove in corso di procedura sopravvengano utilità in capo al ricorrente, dietro richiesta di quest'ultimo adeguatamente motivata e documentata;

considerato che, rispetto alla richiesta del debitore di continuare ad abitare nell'immobile di San Giovanni Lupatoto nelle more della liquidazione, viene in rilievo l'opposta esigenza dei creditori (nel senso di completare in tempi celeri la liquidazione, in vista della soddisfazione dei propri crediti);

osservato che tra tali opposte esigenze, parimenti meritevoli di tutela, occorre operare un bilanciamento, e che ciò si ottiene autorizzando il ricorrente, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, a continuare a risiedere nell'immobile fino al momento che sarà individuato dal Liquidatore, all'interno del programma di liquidazione, come data di inizio delle operazioni di vendita dell'immobile medesimo, con possibilità di una eventuale proroga di tale autorizzazione su richiesta motivata del debitore e con parere favorevole dell'OCC, laddove ciò sia confacente con gli interessi dei creditori;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinqies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Stefano Wallner** (C.F. WLLSFN41H71L781G);



- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il dott. Marco Colombo;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di San Giovanni Lupatoto, che il ricorrente, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, viene autorizzato ad abitare fino al momento che sarà individuato dal Liquidatore, all'interno del programma di liquidazione, come data di inizio delle operazioni di vendita dell'immobile medesimo;
- 6) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli creditori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendicazione e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 27.9.2023

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Sentenza depositata in cancelleria e pubblicata oggi 04/10/2023
rif. n. 47/2023 LIQ. CONTROLLATA CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(dott. Attanasio)

[Firma]

